PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LORO FAMILIARI E DI BENEFICIARI DI PROTEZIONE UMANITARIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) TRIENNIO 2017/2019 – CATEGORIA "MSNA".

C.I.G.: 7159506341

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente capitolato è il servizio di accoglienza integrata a favore dei cittadini stranieri minori di età nella condizione giuridica di richiedenti/titolari di protezione internazionale ed umanitaria per n. posti 14 – categoria MSNA.

Il servizio viene svolto nell'ambito del progetto territoriale SPRAR in conformità al Decreto Ministeriale 10/08/2016.

Art. 2 Durata

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 10/08/2016, la durata degli interventi è triennale. L'affidamento decorre dal 1° ottobre 2017 fino al 31 dicembre 2019.

Nel caso in cui la gara d'appalto venga aggiudicata dopo la data di inizio prevista, l'appalto verrà affidato per i restanti mesi, senza che il soggetto aggiudicatario possa avanzare pretese o richieste economiche di alcun genere.

Art. 3 Finalità del servizio

Lo SPRAR si fonda sulla costruzione e sul rafforzamento delle reti territoriali, che coinvolgono gli attori locali, funzionali al sostegno dei progetti di accoglienza nella loro totalità e, al tempo stesso, dei percorsi personalizzati dei singoli beneficiari. Lo SPRAR è parte integrante del welfare locale e, come tale, complementare agli altri servizi pubblici garantiti sul territorio alla cittadinanza.

Il sistema SPRAR è caratterizzato dalla tipologia di servizi offerti ai beneficiari: l'obiettivo principale dello SPRAR è quello di garantire non solo attività di accoglienza ed interventi meramente assistenziali, ma anche servizi trasversali di mediazione linguistico-culturale, insegnamento della lingua italiana, orientamento ed accompagnamento all'inserimento lavorativo, orientamento e accesso ai servizi del territorio, formazione e qualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale, orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo, consulenza legale, con attenzione particolare a categorie vulnerabili.

I servizi di accoglienza dello SPRAR hanno come obiettivo principale la conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti.

Art. 4 Valore stimato dell'appalto

Il Ministero dell'Interno finanzia i progetti di accoglienza per la ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza, secondo il D.M. 10/08/2016 (G.U. n. 200 - 27/08/2016) che contiene, altresì, le linee guida per i servizi di accoglienza integrata nello SPRAR.

Tutte le informazioni relative al D.M. 10/08/2016 e relativi documenti allegati sono reperibili sul sito www.sprar.it.

Per il Progetto SPRAR – Categoria MSNA – il costo complessivo annuo è di €. 408.800,00, di cui il 95 % pari ad € 388.122,00 a titolo di contributo assegnato dal Ministero dell'Interno al Comune titolare ed €.

20.678,00 a titolo di cofinanziamento che, in fase di richiesta di prosecuzione del progetto, è stato posto a carico del Comune di Terni.

Il valore stimato dell'appalto per il triennio 2017/2019 è determinato in ragione delle prestazioni richieste per n. 14 destinatari e per l'intera durata dell'affidamento, ed è pari a complessivi €. 873.274,50.

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'affidatario per lo svolgimento del servizio (quali a titolo meramente esemplificativo, i costi per lo spostamento necessario per il raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, per gli spostamenti degli utenti, per l'aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni di monitoraggio e coordinamento e di riunioni operativi con i referenti del Comune, nonché i costi di organizzazione e i costi inerenti l'eventuale utilizzo di locali messi a disposizione dal soggetto affidatario stesso per lo svolgimento di attività a favore degli utenti).

Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato speciale d'appalto, nessuna esclusa ed eccettuata.

Il corrispettivo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il soggetto aggiudicatario non abbia tenuto conto. Il soggetto affidatario non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Con tale corrispettivo l'affidatario si intende compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.

Nel corrispettivo è, altresì, compresa la spesa per il revisore contabile previsto dal nuovo manuale di rendicontazione – marzo 2017. Il revisore contabile viene individuato dall'Ente locale titolare del progetto tra soggetti di indiscussa competenza scientifica, professionale e indipendenza sulla base di apposito avviso pubblico di selezione. La spesa per il revisore, determinata in quota fissa in relazione al valore del progetto, è a carico dell'aggiudicatario e rendicontabile nella Macrovoce A4, così come descritta nel manuale sopra citato ed è di €. 5.000,00 IVA compresa.

Sono escluse revisioni dei prezzi durante tutto il periodo di durata del contratto.

Tale corrispettivo è altresì comprensivo degli oneri della sicurezza a carico del soggetto affidatario.

Le risorse da trasferire al soggetto aggiudicatario, a fronte dei costi sostenuti e debitamente rendicontati dallo stesso, saranno costituite soltanto dalla quota assegnata dal Ministero dell'Interno.

Art. 5 Proroga

Qualora il Comune di Terni, alla scadenza del triennio, presenti al Ministero dell'Interno istanza di prosecuzione del progetto per un ulteriore periodo, lo stesso Ente si riserva, alla scadenza del contratto, di attivare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, salvo diverse disposizioni ministeriali.

L'aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, per il periodo della proroga, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario.

Art. 6 Destinatari dei servizi e numero massimo dei soggetti accoglibili

Beneficiari dei suddetti servizi sono minori stranieri non accompagnati (M.S.N.A.) nella condizione giuridica di:

- Richiedenti protezione internazionale;
- Titolari di protezione internazionale;
- Titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

Il numero massimo di posti autorizzati è di 14.

Art. 7 Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio

Il soggetto aggiudicatario, per tutta la durata contrattuale, sarà tenuto ad assicurare l'erogazione dei servizi minimi di accoglienza integrata di cui agli articoli 30 e 31 delle Linee Guida allegate al D.M. 10 agosto 2016, le quali, a loro volta, per quanto attiene alle modalità di attivazione e di gestione dei servizi stessi, fanno espresso rinvio al "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e²

integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale" e al "Manuale unico di rendicontazione Sprar", entrambi disponibili, così come il richiamato decreto con relativo allegato, sul sito web: http://www.sprar.it.

A) Servizi di Accoglienza

1. Strutture di accoglienza: reperimento, organizzazione e gestione delle strutture adibite all'accoglienza dei beneficiari:

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Reperire civili abitazioni e/o centri collettivi da adibire all'accoglienza dei beneficiari nei territori degli enti locali coinvolti nei progetti territoriali Sprar, privilegiando l'ubicazione in centri abitati o comunque facilmente raggiungibili dai servizi di trasporto pubblico;
- Rispettare la normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza;
- Predisporre e gestire le strutture di accoglienza tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche delle persone accolte;
- Adottare un regolamento interno per ciascuna struttura e stipulare con ciascun beneficiario un "contratto di accoglienza" individuale;
- Attenersi alle linee guida ed alle prescrizioni di cui al Manuale Operativo Sprar redatto dal Servizio Centrale;

Si precisa al riguardo che sono ammissibili le spese relative all'adeguamento ed alla gestione delle abitazioni, quali canoni di locazione, cauzioni, registrazioni contratti, spese di condominio, utenze, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia. Sono altresì incluse nel servizio di accoglienza le spese relative all'acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici.

2. Condizioni materiali di accoglienza:

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessità dei singoli beneficiari in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare *pocket money* secondo le modalità stabilite dal Manuale Unico di rendicontazione e dal Manuale operativo SPRAR;
- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale operativo SPRAR;
- garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti;
- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.).

Si precisa al riguardo che sono ammissibili le spese generali per l'assistenza dei beneficiari, quali vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico, spese per la salute, spese di trasporto urbano ed extraurbano, spese di trasferimento, spese di scolarizzazione ed alfabetizzazione, erogazione pocket money.

B) Servizi di Integrazione

1. Formazione ed inserimento lavorativo:

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli *background* tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria;

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc);
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità permanenti o temporanee lo richiedano.

Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative all'attivazione di corsi di formazione professionale, percorsi di inserimento lavorativo tramite borse lavoro e tirocini formativi.

2. Orientamento ed accompagnamento all'inserimento abitativo:

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- garantire le informazioni sull'accesso all'edilizia residenziale pubblica e favorire l'accesso al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo, tenendo conto delle caratteristiche personali dei singoli beneficiari.

Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative all'acquisto di arredi per gli alloggi dei beneficiari in uscita dal progetto, per l'erogazione di contributi alloggio ed interventi volti ad agevolare la sistemazione alloggiativa dei beneficiari.

3. Orientamento ed accompagnamento all'inserimento sociale

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative ad ulteriori interventi finalizzati al consolidamento del percorso di integrazione dei beneficiari.

C) Servizi di Tutela

1. Tutela legale:

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative a consulenza occasionali per l'orientamento e l'informazione legale.

2. Tutela psico-socio-sanitaria:

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di un supporto sanitario di base e specialistico, laddove necessario;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;

- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze sociosanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per orientamento, assistenza sociale e supporto psico-socio-sanitario.

3. Attività di mediazione linguistico – culturale:

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).

Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale.

D) Personale

Il Soggetto attuatore si impegna ad avvalersi di una equipe multidisciplinare adeguata ai servizi di accoglienza integrata sopra descritti e in particolare si obbliga a:

- garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti, prevedendo un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione adeguati (così come previsti dal Manuale operativo SPRAR), che lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
- assumere direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività di progetto, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la normativa sul volontariato;
- dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti; a tal fine questa l'Amministrazione acquisirà il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del datore di lavoro, gestore del servizio, nei confronti dei propri dipendenti;
- provvedere, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;
- provvedere, ai sensi dell'art. 30, comma 6, in caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto;
- attenersi ai criteri di gestione definiti dal Comune di Terni in qualità di ente titolare dei progetti territoriali Sprar;
- garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale nel settore dell'asilo/immigrazione, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
- garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc.;
- supportare il Comune di Terni nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi relativi al personale impiegato;
- trasmettere al Comune di Terni, a seguito dell'aggiudicazione, copia dei curricula vitae degli operatori impiegati nei servizi oggetto della selezione;

- sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio dell'A.C. e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo al corretto svolgimento delle mansioni assegnate;
- non sostituire il personale indicato in sede di partecipazione alla gara senza giustificato motivo;
- sottoporre, in caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, il nuovo nominativo al Comune di Terni, che dovrà approvarlo formalmente;
- garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto;
- garantire che il personale impegnato nell'appalto osservi, per quanto compatibile, nel corso dell'espletamento delle attività progettuali, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 nonché il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terni;
- comunicare al Comune di Terni il nominativo del responsabile del progetto per il soggetto attuatore, il quale dovrà coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, curare i rapporti con il personale incaricato del Comune di Terni, promuovere e partecipare ad incontri periodici di monitoraggio e valutazione delle attività progettuali.

Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative al costo lordo (oneri compresi) del personale stabilmente impiegato, subordinato e parasubordinato, tecnico ed amministrativo.

Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore

Qualora a seguito della presente procedura si verificasse un cambio di gestione del progetto, il soggetto subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma del gestore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dal gestore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Detta clausola dovrà essere appositamente sottoscritta in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

Il Comune di Terni sarà estraneo dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza del subentrante.

E) Altre Spese e Costi Indiretti

Sono ammissibili le spese non ricomprese nelle precedenti categorie, quali spese per incontri nazionali, convegni, trasporto pubblico a favore del personale, altre spese relative al personale, altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per i beneficiari, spese di assicurazione per infortuni ed RCT dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno); altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (ad es. spese per fideiussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale al soggetto attuatore), spese per utenze mobili usufruite dal personale, spese di carburante per automezzi di servizio, spese di cancelleria, spese generali di allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del progetto).

Il soggetto attuatore dovrà avere, all'atto della sottoscrizione del contratto, la disponibilità giuridica, riconducibile ad un titolo di proprietà o altro diritto reale derivante da accordo scritto/contratto, di strutture di accoglienza per minori situati nel territorio del Comune di Terni o di altri Comuni della Zona Sociale n. 10 aderenti al progetto, per complessivi **n. 14** posti di accoglienza.

In caso di aggiudicazione, il soggetto gestore si impegna, altresì, a chiedere l'autorizzazione al funzionamento delle strutture dedicate entro e non oltre 30 gg. dalla data dell'aggiudicazione, in conformità alle vigenti disposizioni regionali.

Sia l'immediata disponibilità che l'impegno a disporne entro la stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, dovrà essere oggetto di specifica dichiarazione da presentare in sede di offerta di gara. Sempre in sede di offerta il concorrente dovrà descrivere le strutture prescelte compilando per ciascuna di essi l'apposito modello allegato 6 al disciplinare di gara, reperibile sul sito istituzionale <u>www.comune.terni.it</u>. alla sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di Gara".

A tal riguardo si precisa inoltre che:

 la mancata dimostrazione della disponibilità delle strutture di accoglienza dichiarate in sede di presentazione dell'offerta di gara potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione nonché la facoltà da parte del Comune di Terni di interpellare gli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria approvata;

- all'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre, per ciascuna struttura da adibire all'accoglienza dei beneficiari, oltre alla documentazione attestante la disponibilità giuridica dello stesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale, le seguenti certificazioni (o documenti equivalenti):
 - a) Certificato di agibilità/abitabilità
 - b) Certificati di conformità degli impianti elettrico, idrosanitario e termico, per l'utilizzo del gas;
 - c) Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo n. 81/2008;
 - d) Attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Art. 8 Aggiornamento e gestione della banca dati

L'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della banca dati, in particolare:

- Registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
- Inserire le informazioni relative ai servizi ed ai corsi erogati dal progetto;
- Aggiornare i dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc.), entro 5 giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti delle informazioni;
- Richiedere le proroghe dell'accoglienza;
- Inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro 5 giorni lavorativi, inviando al servizio centrale e al Comune di Terni, in caso di variazione delle strutture medesime, i modelli previsti;
- Aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro 5 giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.

Art. 9 Oneri a carico del soggetto gestore

Il soggetto gestore è tenuto a:

- a) svolgere le attività progettuali nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli di cui agli atti di gara ed alla normativa vigente;
- b) rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definite dal Comune di Terni;
- c) operare in sinergia con il Comune di Terni, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- d) garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte dei beneficiari, e ove essi si verifichino, disporre l'immediata e adeguata riparazione;
- e) attivare approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- f) produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi, attraverso la compilazione di un scheda di monitoraggio dei servizi erogati;
- g) assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione del progetto di accoglienza integrata anche se non espressamente richiamate dal presente capitolato;
- h) comunicare tempestivamente al Comune di Terni ogni modificazione intervenuta negli assetti, nella struttura e negli organismi tecnici e amministrativi;
- i) fornire, su richiesta del Comune di Terni, i contratti di lavoro stipulati con il personale impiegato nel progetto;
- j) rendere fruibili i servizi di accoglienza integrata di cui all'art. 2 a far data dal **01/10/2017**, pur nelle more della formale stipula del contratto, che conterrà in dettaglio gli impegni e gli oneri intercorrenti tra le parti nonché le modalità di trasferimento delle risorse;

Con riferimento agli adempimenti amministrativo-contabili, il soggetto gestore si impegna a:

a) garantire l'invio al Comune di Terni, entro i termini dallo stesso indicati, delle schede semestrali di monitoraggio di Banca Dati relative alle presenze dei beneficiari e ai servizi erogati, al fine di

- consentirne all'ente locale la presentazione al Servizio Centrale nei termini perentori da esso stabiliti;
- b) fornire al Comune di Terni, in modo completo ed esaustivo, la documentazione contabile ai fini della presentazione dei rendiconti finanziari al Servizio Centrale nei termini perentori stabiliti, sulla base delle modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione scaricabile dal sito web: http://www.sprar.it).

Con riferimento alle modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati, il soggetto attuatore si obbliga a:

- a) garantire il regolare flusso di informazioni al Comune di Terni per la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196;
- b) assicurare, in conformità alla normativa vigente per la *privacy*, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari all'aggiornamento tempestivo della Banca Dati garantendo l'attendibilità e la veridicità dei dati forniti e avendone designato un responsabile.

Art. 10 Sede Operativa

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi di accoglienza integrata previsti dal progetto, il soggetto gestore dovrà dotarsi, previamente all'avvio delle attività progettuali, di una sede operativa nel Comune di Terni.

La sede operativa situata nel Comune di Terni dovrà essere dotata di almeno una work station con connessione internet nonché di una linea telefonica/fax.

Il soggetto gestore dovrà garantire in tale sede la presenza di almeno un operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto.

Art. 11 Il Direttore dell'esecuzione

L'Amministrazione, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore/Responsabile dell'Esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del soggetto gestore. In particolare, il Direttore dell'Esecuzione provvede:

- a) al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- b) a sovraintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- c) a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente al soggetto aggiudicatario, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

Art. 12 Il Revisore indipendente

L'ente locale e' chiamato ad avvalersi, ex art. 25 comma 2 del DM 10/08/2016, della figura di un Revisore indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo - contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

Il soggetto attuatore è tenuto a collaborare con detto revisore in ogni circostanza in cui ne venga fatta richiesta.

Art. 13 Il Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore

Il Soggetto attuatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento, denominato Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore, al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di8

anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, il gestore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore provvederà a vigilare affinché ogni fase della gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all'interno della società mandataria.

Art. 14 Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività progettuali verrà determinato a consuntivo sulla base del numero di beneficiari accolti e delle giornate di accoglienza. Al riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenuti, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione Sprar e nei termini di cui al D.M. 10/08/2016. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui all'art. 7 del presente capitolato resta subordinato all'approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Terni nonché del Servizio Centrale Sprar. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale Sprar in sede di verifica della rendicontazione finale non verranno trasferiti al soggetto gestore.

Al termine di ogni mese, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente.

Sarà cura dello stesso Dipartimento inviare all'aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica.

Il pagamento avverrà in base alla fatturazione di cui sopra, previo incasso del contributo ministeriale ed una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Terni – Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale, Via Croce Santa, 3, 05100 Terni e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Il gestore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

In ogni caso, l'A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca od alla riduzione, anche parziale, dell'affidamento della attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico - finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto.

L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

Art. 15 Garanzia definitiva

Il soggetto gestore dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, per una somma pari al 10% dell'importo stimato dell'appalto, che verrà depositata o costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge.

Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento del soggetto gestore assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il soggetto gestore dovrà provvedere al reintegro entro 15 giorni.

Art. 16 Coperture assicurative e responsabilità

E' obbligo del soggetto aggiudicatario adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. Il soggetto gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Terni, salvo l'intervento in favore del soggetto gestore da parte della Società Assicuratrice.

Il soggetto gestore provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.

La polizza assicurativa RCT/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente del soggetto gestore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al gestore.

La polizza dovrà avere massimali almeno pari a quelli stipulati dal Comune per servizi analoghi (intendendo come analoghi i servizi alla persona) per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone.

Detta polizza sarà inviata all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio fornito.

Il gestore, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto aggiudicatario assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii; dovrà altresì comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

L'Amministrazione Comunale non eseguirà alcun pagamento a favore dell'aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi.

Art. 18 Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali

Per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica, nonché per la stipula del contratto con

il soggetto aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati comunicati verranno acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente in relazione all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- <u>dati sensibili:</u> i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 196/2003;
- modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
- categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di verifica, che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990;
- <u>diritti del concorrente interessato:</u> relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate in precedenza.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

Responsabilità del trattamento dei dati personali

Al rappresentante legale del soggetto gestore verrà conferita la qualifica di Responsabile del Trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito del servizio di che trattasi, alle condizioni di cui al presente articolo, affidando allo stesso i compiti che il D.lgs. n° 196/2003 pone a carico di questa figura per l'effettuazione, nel rispetto delle prescrizioni della citata legge e delle modalità precisate nel presente documento, delle operazioni di trattamento di dati personali.

Il soggetto gestore del servizio procederà, pertanto, a tutte le operazioni di trattamento informatico e/o manuale dei menzionati dati personali, previste dal citato decreto e necessarie per l'espletamento dei compiti attinenti al servizio, nel rispetto della specifica disciplina in materia di riservatezza dei dati personali, nonché delle norme di cui all'art. 26 della citata legge che disciplina il trattamento nell'ambito specifico, ed in particolare:

- a) dovrà operare in modo che siano ridotti al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, secondo i perfezionamenti tecnici man mano disponibili, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- b) individuerà i soggetti "incaricati", definendone livelli di autorizzazione all'accesso ai dati e modalità di esecuzione delle attività demandate e formalizzandone ruolo e responsabilità ai sensi della disciplina vigente;
- c) trasmetterà tempestivamente al Titolare del Trattamento dei dati personali (Dirigente del Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale o suo delegato) la documentazione anche tecnica delle misure adottate ed eventuali loro modificazioni;

- d) collaborerà con il Responsabile specificatamente designato a fornire ad ogni interessato dal trattamento, o da questi delegato, le risposte alle eventuali richieste formulate ai sensi degli artt.7,8,9 del D.lgs. n° 196/03;
- e) avrà cura di avvisare immediatamente il Titolare anche di ogni richiesta, provvedimento, accertamento, controllo da parte del Garante dell'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt.157 e succ. del suddetto decreto;
- f) dovrà ottemperare, oltre che alle disposizioni di legge in materia ed ai provvedimenti delle competenti Autorità, alle istruzioni che il Comune di Terni vorrà impartire in ordine alla sua attività di Responsabile.

Sarà cura del soggetto gestore custodire apposita rubrica con i nominativi degli incaricati dei trattamenti di sua competenza, provvedendo periodicamente ad annotarvi le variazioni, e trasmettendone copia aggiornata al Titolare.

Dovrà inoltre mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività progettuale affidata.

Art. 19 Adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Rif. D.lgs. N. 81/2008)

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.lgs. 81/2008, e successive modifiche.

Sarà tenuto a:

- redigere il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- predisporre il "Piano di emergenza";
- provvedere all'informazione e alla formazione di tutti gli lavoratori/operatori impiegati nel servizio programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell'attività e dotare (se necessario) il personale dei dispositivi di protezione individuali necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- provvedere alle nomine dei responsabili dell'osservanza del divieto di fumo;
- rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche in materia di gestione delle emergenze;
- designare, prima della stipula del contratto, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro come specificato nell'art 18 comma b) del D.lgs 81/2008 e successive modifiche, nonché aver provveduto all'idonea formazione;
- assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nella erogazione del servizio;
- indicare al Comune il nome del Datore di Lavoro, del Medico competente (qualora ci sia stata necessità di nomina), nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dell'Amministrazione Comunale che delle autorità preposte (es. ASL) presso la sede della struttura. Copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Emergenza dovranno essere trasmessi all'Amministrazione Comunale entro 4 mesi dall'aggiudicazione.

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto a carico dell'Amministrazione Comunale per gli obblighi di cui al presente articolo.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata al Comune di Terni che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

Il Comune si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro dove si svolgerà l'attività. In caso di accertata inadempienza, non sanabile, si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive.

Art. 20 Stipula del contratto

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

A norma dell'art. 32, comma 8 del D.lgs n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione.

Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto.

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.lgs 50/2016 e dall'art. 15 del presente capitolato;
- produrre la polizza assicurativa di cui all'art. 16 del presente capitolato;
- esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, comma 13 del D.lgs 50/2016;
- sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, l'escussione della garanzia provvisoria e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 21 Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016.

Art. 22 Esecuzione anticipata della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto

Il R.U.P. può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 15 e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

Art. 23 Attività di controllo

Il Comune di Terni, attraverso il responsabile del procedimento, il responsabile dell'esecuzione o altro personale a ciò dedicato, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuna per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e del rispetto delle prescrizioni di cui agli atti di gara. Eventuali violazioni da parte del soggetto gestore accertate dal Comune di Terni potranno

comportare l'applicazione delle penali di cui all'art. 25 e, nei casi previsti dall'art. 26, la risoluzione del contratto

Indipendentemente dall'applicazione della penale, l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare a regola d'arte le attività contestate. Le penali dovranno essere formalmente notificate al soggetto gestore e potranno essere decurtate dai corrispettivi ancora da pagare o dal deposito cauzionale di cui all'art. 15.

In relazione alle attività di accoglienza integrata previste, il soggetto attuatore definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni all'A.C. con carattere di:

- a) **continuità** (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto mediante connessioni informatiche);
- b) **periodicità**, con rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario, concordato con l'A.C., da sottoporre alle persone accolte;
- c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte della A.C. di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dall'A.C. al soggetto attuatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.

Art. 24 Contestazioni

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante del soggetto gestore. Questi potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

Art. 25 Penalità

Ove ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione le controdeduzioni di cui al precedente articolo risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti del soggetto appaltatore saranno applicate le seguenti penalità:

- 1) in caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;
- 2) per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
- 3) ogniqualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell'Appaltatore la necessaria collaborazione durante i controlli, compresi quelli del revisore indipendente, verrà applicata una penale pari a € 3.000,00 (tremila).

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Il Comune si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

Art. 26 Sospensione e risoluzione del contratto

In materia di sospensione contrattuale, si applica, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.lgs n. 50/2016. In materia di risoluzione contrattuale, il Comune di Terni si riserva la facoltà di risolvere il contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati per via formale al soggetto gestore. Qualora l'aggiudicatario non adempia a quanto richiesto dall'ente titolare del progetto, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno. Tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al soggetto aggiudicatario.

Si procederà alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'aggiudicatario;
- b) sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall'utenza);
- c) utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l'affidatario sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- d) inosservanza del divieto di cessione del contratto e di subappalto;
- e) violazione dei diritti degli utenti;
- f) mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla L. 217/2010;
- g) mancato reintegro della cauzione definitiva entro i termini di cui all'art. 15;
- h) mancata attivazione di posti aggiuntivi di accoglienza integrata richiesta del Ministero dell'Interno, secondo le indicazioni dallo stesso impartite;
- i) mancato assolvimento degli oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- j) mancato rispetto del C.C.N.L. di categoria, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al personale utilizzato per il servizio;
- k) nelle altre ipotesi previste dalla legge;

In tutti i casi di risoluzione del contratto il soggetto gestore non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l'interruzione anticipata delle attività e allo stesso sarà trasferito l'importo dovuto esclusivamente per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione.

Qualora si addivenga alla risoluzione contrattuale per le motivazioni sopra riportate, il soggetto gestore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, conseguenti all'interruzione anticipata del rapporto contrattuale.

Il Comune di Terni si riserva la facoltà di interpellare progressivamente gli altri soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività progettuali. L'affidamento dovrà avvenire alle medesime condizioni di cui al contratto originario. Ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altri soggetti, comprese le eventuali spese per atti e simili, resterà a carico dell'aggiudicatario, salvo l'eventuale danno ulteriore. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 27 Recesso

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto d'appalto nei seguenti casi, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni, senza che da parte dello stesso possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione:

- per motivi di pubblico interesse o per giusta causa;
- nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 109 del D.lgs 50/2016.

Art. 28 Cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione del contratto ed il subappalto. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o

di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Art. 29 Domicilio

Il soggetto appaltatore, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Terni.

Art. 30 Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'A.C. e il soggetto aggiudicatario relativamente all'osservanza ed all'attuazione degli obblighi contrattuali, il Foro esclusivo competente sarà quello di Terni. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto gestore non potrà esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni ed assicurare la regolare continuità delle attività progettuali.

Art. 31 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento al bando di gara, al disciplinare e relativi allegati, nonché alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.lgs 50/2016, e al D.M. 10/08/2016.

Il soggetto appaltatore è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

La Dirigente Dott.ssa Danila Virili